

**CONVENZIONE – SMARTCIG:** \_\_\_\_\_

L'anno duemilaventicinque addi \_\_\_\_\_ del mese di \_\_\_\_\_, nella  
sede della Casa Comunale

TRA

il dott. **Francesco Elia**, nato a Bari il \_\_\_\_\_ – c.f.: \_\_\_\_\_ - ed ivi  
domiciliato per la carica di Direttore del Settore Osservatorio per l'Inclusione Sociale  
ed il Contrasto alla Povertà presso la Sede comunale, che interviene nel presente  
atto, in rappresentanza del Comune di Bari, a norma dell'art. 107 del D. Lgs. n.  
267/2000 e s.m.i., in esecuzione della determinazione dirigenziale n. \_\_\_\_\_ del  
\_\_\_\_\_ di approvazione dell'Avviso pubblico per la costituzione di elenchi,  
distinti per Ufficio Minori ed Ufficio Immigrazione, a natura aperta, di operatori  
qualificati per la gestione di strutture residenziali per minori, madri con bambini e  
donne vittime di violenza o di tratta con attivazione di progetti e attività per il sostegno  
alla genitorialità e inclusione socio/lavorativa, idonei al convenzionamento con il  
Comune di Bari;

E

Il/La dott./dott.ssa \_\_\_\_\_, nato/a a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_, C.F. \_\_\_\_\_  
e residente a \_\_\_\_\_ alla via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_, in qualità di  
rappresentante legale di “ \_\_\_\_\_”, con sede legale in  
\_\_\_\_\_ alla via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_, avente c.f./partita IVA:  
\_\_\_\_\_, gerente la/le struttura/e residenziale/i denominata/e:  
• “ \_\_\_\_\_” sita in \_\_\_\_\_ alla via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_ -  
(tipologia \_\_\_\_\_), art. \_\_\_\_\_ Reg.reg. 4/2007 s.m.i. iscritta al Registro Regionale  
delle strutture autorizzate all'esercizio al n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ ed  
autorizzata al funzionamento per n. \_\_\_\_\_ posti;

**premessato che**

per le competenze e responsabilità attribuite agli Enti Locali dal TUEL, art.13, per le esigenze di soccorso e di protezione immediata dei MSNA in caso di temporanea indisponibilità nelle strutture di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 19 L. 142/2015 il Comune di Bari deve garantire il servizio di accoglienza ed assistenza in favore di minori stranieri non accompagnati, di entrambi i sessi, ai sensi dell'art.19 comma 3 L. 142/2015, privi di riferimenti familiari e a rischio di marginalità, nonché il servizio di accoglienza per gestanti e madri con figli a carico per sostenere la funzione genitoriale e garantire il diritto del minore alla famiglia attraverso l'inserimento in strutture residenziali messe a disposizione da enti religiosi ed associazioni del privato sociale attraverso lo strumento della convenzione;

il Comune di Bari, altresì, anche in osservanza della "Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica", ratificata con L. 77 del 27.06.2013 in ossequio alla Convenzione di Istanbul dell'11.05.2011, deve garantire, assicurando nei fatti l'applicazione degli art. 2 e 3 della Carta Costituzionale, anche alle donne migranti vittime di violenza e/o tratta le tutele previste dall'ordinamento per le donne rispetto a comportamenti abusanti e maltrattanti e qualsivoglia forma di violenza e crudeltà tali da coartarne la volontà, o la capacità di libera autodeterminazione, ed indurle in stati fisici e/o psichici riconducibili a qualsivoglia forma di induzione in schiavitù al fine di sfruttarle anche, ma non solo, sessualmente, assicurando tanto più tutela e protezione anche alle minori vittime di tal forma di abusi, ovvero ai minori figli di donne abusate e che, pertanto, sia pure indirettamente rischiano di vivere realtà maltrattanti ed abusanti in contrasto con quanto sancito da tutte le Convenzioni ed i Trattati internazionali, nonché dalle normative nazionali, a tutela dei diritti dei fanciulli, osservando anche le

linee guida dettate dal “Piano Strategico Nazionale sulla Violenza maschile contro le donne 2021 - 2023” e ss.mm.ii.; -----

- il Comune di Bari intende inoltre attuare il servizio di accoglienza, in favore di minori stranieri non residenti di entrambi i sessi, privi di adeguato ambiente familiare, a rischio di marginalità; -----

- la legge 8 novembre 2000, n.328 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”, all’articolo 8, comma 3 lettera “f”, attribuisce alle Regioni la definizione, sulla base dei requisiti minimi fissati dallo Stato, dei criteri per l’autorizzazione e la vigilanza delle strutture residenziali a gestione pubblica e dei soggetti di cui all’art.1, comma 5, della medesima legge;-----

- la legge della Regione Puglia n.19/2006 e s.m.i., pone tra gli obiettivi dell’assistenza sociale, quello di assicurare servizi ed interventi che privilegino il mantenimento, l’inserimento e il reinserimento dei soggetti nell’ambito familiare e sociale di appartenenza o provvedano in alternativa, se necessario, all’ inserimento in ambienti comunitari idonei con il fine ultimo di favorirne l’autonomia e l’integrazione sociale e lavorativa;-----

- lo stesso Regolamento Regionale n.4/2007, come modificato con Reg. Reg. 11/2015, e ss.mm.ii., ha stabilito i requisiti minimi strutturali, funzionali e organizzativi per l’autorizzazione al funzionamento di tutte le strutture e i servizi sociali e sociosanitari riconosciuti in Puglia ed ha ridefinito e riqualificato le diverse tipologie di “strutture educative ” per i minori e per gestanti e madri con figli a carico:-

1. comunità familiare ai sensi dell’art.47 del R.R. n.4/2007 e s.m.i.;-----
2. comunità educativa ai sensi dell’art.48 del R.R. n.4/2007 e s.m.i.;-----
3. comunità di pronta accoglienza ai sensi dell’art.49 del R.R. n.4/2007 e s.m.i.;-----
4. comunità alloggio ai sensi dell’art.50 del R.R. n.4/2007 e s.m.i.;-----

5. gruppo appartamento ai sensi dell'art.51 del R.R. n.4/2007 e s.m.i.;-----

6. comunità alloggio per gestanti e madri con figli a carico ai sensi dell'art.74 del R.R.

n.4/2007 e s.m.i.;-----

7. gruppo appartamento per gestanti e madri con figli a carico ai sensi dell'art.75 del

R.R. n.4/2007 e s.m.i.;-----

8. casa rifugio per donne vittime di violenza con figli a carico ai sensi dell'art.80 del

R.R. n.4/2007 e s.m.i.;-----

9. casa rifugio per donne vittime di tratta ai sensi dell'art.81 del R.R. n.4/2007 e

s.m.i.;-----

- che l'art. 2 della delibera n. ANAC n. 382 del 27.07.2022 recante "Linee guida n.17

- Indicazioni in materia di affidamenti di servizi sociali", al punto 1, lett.c), annovera

tra le fattispecie escluse dal Codice degli Appalti "le convenzioni con le

organizzazioni di volontariato e le imprese di promozione sociale previste dall'art.56

CTS (d.lgs.117/2017 e ss.mm.ii.) e stipulate secondo le modalità ivi previste;

- che l'art.2.2 delle Linee Guida n.17 ANAC riporta al D.M. 72 del 31.03.2021, il quale

offre le linee guida per i rapporti tra le pubbliche Amministrazioni ed ETS di cui agli

artt.55-57 del CTS, e all'applicazione della L.241/1990 per le procedure volte alla

stipula delle convenzioni con gli ETS accreditati ai sensi delle normative regionali

(L.19/2006 e ss.mm.ii. e relativo Regolamento Regionale n.4/2007);

- i soggetti erogatori dei servizi socio-assistenziali devono adottare la Carta dei

Servizi secondo le modalità previste dall'art.58 della Legge Regionale n.19/2006 e

s.m.i.;-----

- che con D.D. R.G. n. 3016/2024 dello 01/03/2024 si provvedeva ad approvare

l'Avviso pubblico per la costituzione di elenchi distinti per Ufficio Minori ed Ufficio

Immigrazione, a natura aperta, di operatori qualificati alla gestione di strutture

residenziali per minori e madri con bambini donne vittime di violenza o di tratta con

attivazione di progetti e attività per il sostegno alla genitorialità e inclusione

socio/lavorativa ; -----

- che sono successivamente pervenute nei termini previsti dall'avviso pubblico le

istanze di inserimento negli Elenchi, da redigersi per ciascuna struttura, per il

convenzionamento con il Comune di Bari;-----

- che con D.D. R.G. n. 15509/2024 del 10/10/2024 è stato approvato l'aggiornamento

dei suddetti elenchi di strutture accreditate con il Comune di Bari per il

Convenzionamento;-----

- che con DD \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ è stato approvato avviso pubblico per

l'aggiornamento degli elenchi di soggetti idonei all'accreditamento con il Comune di

Bari;

- che con DD \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ è stato approvato l'aggiornamento

dell'elenco 2025\_2027 dei soggetti idonei all'accreditamento per il

convenzionamento con il Comune di Bari;

**VISTA** la nota con cui l'Ente gestore trasmetteva la documentazione richiesta e dava

la propria disponibilità a convenzionarsi per il servizio in parola da attuarsi utilizzando

le seguenti strutture:

**1)" \_\_\_\_\_ " Comunità \_\_\_\_\_ per \_\_\_\_\_ per l'ospitalità di n.**

**\_\_\_\_\_ minori stranieri non accompagnati e/o minori stranieri privi di adeguato**

**ambiente familiare/ gestanti e madri con figli a carico/ donne vittime di tratta**

**e/o violenza, a rischio di marginalità, di sesso M/F, di età compresa tra i \_\_\_\_\_ e**

**i \_\_\_\_\_ anni a fronte di una retta giornaliera per ciascun beneficiario pari ad €**

**\_\_\_\_\_ ( \_\_\_\_\_ /00), oltre IVA se ed in quanto dovuta/esente IVA.**

**TUTTO CIO' PREMESSO**

Le parti sottoscrivono il presente atto, in virtù del quale si conviene e si accetta quanto segue:

#### **ART.1 - Finalità del servizio**

La Coop. Soc./Consorzio/Associazione \_\_\_\_\_ che gestisce la/e suddetta/e struttura/e si impegna ad ospitare nel pieno rispetto di ogni diritto naturale e giuridico della persona:

- *minori stranieri non accompagnati e/o minori stranieri privi di adeguato ambiente familiare e a rischio di marginalità di sesso maschile e/o femminile, garantendo interventi* educativo-assistenziali tendenti a favorire l'armonico sviluppo psico-fisico e l'integrazione sociale e assicurando loro:
  - i diritti di cui i minori sono portatori in virtù della normativa nazionale e internazionale vigente;
  - l'avvio graduale del minore verso l'autonomia e l'inclusione nel tessuto sociale del territorio;

La struttura dovrà garantire agli ospiti un clima familiare, accogliente e rispettoso della loro individualità e della loro cultura, anche al fine di incidere positivamente sulle loro motivazioni ad aderire al progetto educativo. In tale direzione dovranno, pertanto, prevedersi attività pedagogiche, socio-educative e ricreative. Inoltre dovranno essere garantiti momenti di raccordo con la cultura di origine e, ove possibile, con la rete familiare.

L'Ente gestore assume la piena e completa responsabilità di ordine psicologico-pedagogico-didattico, organizzativo ed amministrativo di ogni intervento alla luce delle linee di politica assistenziale, di accoglienza e di integrazione sul territorio.

#### **ART. 2 - Destinatari dell'intervento**

Destinatari dell'intervento di cui alla presente convenzione sono:

- minori migranti che si trovino per qualsiasi causa nel territorio dello Stato Italiano privi di assistenza e rappresentanza da parte dei genitori o di altri adulti legalmente responsabili, o che si trovino in stato di abbandono morale o materiale, in base alle leggi vigenti nell'ordinamento italiano, **privi di adeguato ambiente familiare e a rischio di marginalità;**
- donne migranti gestanti e/o con figli a carico, presenti sul territorio, non residenti, che versano in situazione di grave difficoltà socio economica e personale tale da rendere pregiudizievole il benessere dei figli e prive di validi riferimenti familiari;
- donne migranti, eventualmente anche con figli a carico e per le quali è necessaria la collocazione ai sensi dell'art. 403 del c.c., vittime di tratta e/o violenza;

### **ART. 3 - Durata dell'intervento**

La durata dell'intervento è indicata nel Progetto Educativo Individuale (PEI) ed è finalizzata al raggiungimento degli obiettivi in esso previsti. In caso di minori prossimi alla maggiore età, l'intervento di accoglienza potrà essere prorogato solo su preventiva disposizione del Tribunale per i Minorenni, di altra Autorità pubblica e/o giudiziaria preposta alla tutela dei diritti degli utenti accolti, del Comune di Bari e, comunque, in osservanza ed ottemperanza alle disposizioni di legge vigenti e dei provvedimenti dell'Autorità giudiziaria in materia.

### **ART. 4 - Funzionamento del servizio**

La struttura opererà secondo i programmi di funzionamento dei servizi previsti nella presente convenzione.

La struttura dovrà elaborare e realizzare per ciascun ospite, in collaborazione con il Servizio Sociale Area Immigrazione del Comune di Bari, d'intesa con l'Autorità

Giudiziaria e il tutore/ il curatore speciale/altra figura nominata, come per legge, a tutela dell'utente, un progetto educativo individualizzato (P.E.I.).

Il P.E.I. dovrà essere condiviso dall'ospite e dovrà tener conto della cultura di appartenenza, delle esigenze di formazione e crescita evolutiva dello stesso, mirando alla realizzazione del suo benessere e autonomia.

L'Amministrazione Comunale determina gli indirizzi programmatici, le finalità ed i contenuti dei servizi e si impegna a fornire la collaborazione continuativa e coordinata con le Istituzioni Pubbliche (Servizio Sociale Area Immigrazione del Comune di Bari, Tribunale per i Minorenni, Questura, Servizi Sanitari e qualunque altro soggetto che in base ai problemi emergenti sarà opportuno consultare e coinvolgere).

#### **ART. 5 - Adempimenti dell'ente gestore**

L'Ente gestore dovrà differenziare gli interventi di accoglienza, integrazione e tutela a favore del minore in considerazione della tipologia di struttura ospitante e delle specifiche caratteristiche di cui il minore è portatore, quali lo status di minore straniero non accompagnato, di minore richiedente asilo e/o altra protezione, la presenza di familiari sul territorio italiano, l'inadeguatezza dell'ambiente familiare ed il rischio di marginalità, l'etnia di appartenenza, l'età e il sesso.

#### **Obblighi della struttura per tutti i minori:**

La struttura pertanto si impegna a garantire per tutti i minori ospiti :

- il diritto ad essere ascoltato, sostenuto, accompagnato ed orientato nella crescita;
- i supporti educativi necessari nelle attività scolastiche ed extrascolastiche, in relazione all'età di ogni minore, alle sue attitudini ed alle sue aspirazioni;
- lo stimolo allo sviluppo di comportamenti sani e rispettosi di sé e degli altri;



- le sollecitazioni all'autostima e alla consapevolezza di poter essere protagonista positivo nel gruppo, nella comunità sociale e scolastica;

- la fruizione delle offerte formative di agenzie sportive, ricreative, culturali e presenti sul territorio;

- l'orientamento formativo finalizzato all'acquisizione di competenze professionali e all'avviamento al lavoro;

- la promozione dell'integrazione e la collaborazione con la rete territoriale dei servizi e del privato sociale, in particolare per favorire i percorsi formativi e di rilevanza lavorativa;

- la possibilità di servirsi delle competenze psico-pedagogiche di professionisti e di garantire colloqui psicologici individuali qualora si manifesti o si ravvisi, da parte dei servizi coinvolti, la necessità per il minore e nello specifico per il minore straniero, garantire tale prestazione mediante l'intermediazione linguistica del mediatore culturale;

- garantire ai minori stranieri la presenza di mediatori culturali per meglio operare nella progettualità con i servizi socio sanitari coinvolti nel percorso.

- la possibilità di garantire la continua visibilità dei percorsi educativi e delle attività e mettere a punto attività di monitoraggio e forme di valutazione degli interventi resi, anche con l'ausilio di esperti.

**Attività da realizzarsi comuni a tutti i minori: -----**

- mireranno a sviluppare tutte le dimensioni della personalità del minore, da quella relazionale e affettiva a quella espressiva-comunicativa;-----

- saranno di tipo operativo per favorire il massimo coinvolgimento del minore e dovranno avere carattere formativo ed essere realizzate anche attraverso attività ludico-ricreative e sportive; -----

- dovranno essere pianificate in relazione agli interessi dei minori e svolte per gruppi di minori aggregati per classi di età. -----

**Obblighi della struttura nei confronti dei MSNA -----**

Al **minore straniero non accompagnato**, durante la prima fase di accoglienza, dovranno essere garantiti gli interventi di seguito descritti, secondo le procedure indicate, se compatibili con la situazione personale, anche anagrafica, dello stesso:

**1. Assistenza socio-psicologica, sanitaria ed orientamento legale-----**

Ciascun minore non accompagnato dovrà ricevere adeguata assistenza socio-psicologica e sanitaria nonché un valido orientamento legale dal momento della presa in carico e per tutto l'arco temporale dell'accoglienza. Tali prestazioni dovranno essere necessariamente garantite attraverso l'intermediazione linguistica del mediatore culturale.

A tal fine, una volta accolto il minore, è necessario procedere in tempi rapidi all'avvio dei colloqui utili a:

- verificarne la condizione psico-fisica;-----
- raccogliere le informazioni sulla sua identità e sul percorso migratorio;-----
- acquisire informazioni sulla eventuale presenza di familiari, o altre persone di riferimento sul territorio italiano; -----
- favorire i contatti con la famiglia d'origine, laddove possibile, qualora richiesto dallo stesso msna e qualora questo non pregiudichi la sua sicurezza e/o incolumità; --
- verificare l'eventualità che il minore sia stato vittima di tratta e/o sfruttamento; ----
- verificare l'eventuale timore di persecuzioni, o di subire un danno grave nel paese di origine al fine di orientarlo verso la richiesta di protezione internazionale ( a cura dell'operatore dell'orientamento legale); -----
- acquisire informazioni utili alla realizzazione delle indagini familiari (in caso non si

tratti di minore richiedente protezione internazionale); -----

- raccogliere informazioni sulle sue aspettative e competenze; -----

- informare ed orientare correttamente il minore riguardo ai suoi diritti e doveri, con particolare attenzione ai processi di adattamento e integrazione in Italia; -----

- informare correttamente il minore in merito ai programmi di rimpatrio assistito. ----

Qualora nel corso dei colloqui emergano elementi tali da suggerire l'adozione di procedure riguardanti la richiesta di protezione internazionale, o la condizione di vittima di tratta, dovrà essere garantito al minore la continuità del servizio di orientamento legale e dovrà essere tempestivamente informato il Servizio Sociale della Ripartizione Servizi alla Persona - POS Sportello Sociale - Comune di Bari, per la valutazione delle azioni più adeguate da adottare in favore del minore. -----

Nei colloqui con il minore è necessario impiegare personale specializzato che tenga conto dell'età dello stesso, che sia rispettoso della sua identità di genere, della cultura e della religione di appartenenza e agisca attraverso un lavoro d'équipe utile a stabilire un clima di empatia e di fiducia. -----

## **2. Elaborazione del Progetto Socio Educativo Individualizzato -----**

La struttura dovrà, sulla scorta di quanto rilevato dai colloqui effettuati durante la prima fase di accoglienza e dagli esiti delle indagini familiari, elaborare un progetto che tenga conto della specificità del singolo minore e che preveda un percorso di accompagnamento all'inclusione sociale e lavorativa incentivando: -----

a) l'orientamento formativo finalizzato all'acquisizione di competenze professionali e all'avviamento al lavoro; -----

b) l'attuazione di misure personalizzate a sostegno dell'autonomia e dell'integrazione; -----

c) l'integrazione e la collaborazione con la rete territoriale dei servizi e del

privato sociale; -----

d) la collaborazione con il Comune per la sperimentazione e la promozione dell'affidamento familiare. -----

### **3. Supporto di mediatori linguistico-culturali -----**

La struttura dovrà garantire il servizio di mediazione linguistico - culturale il cui ruolo è finalizzato a facilitare la comunicazione e la comprensione sia linguistica sia culturale tra il minore straniero e il territorio di accoglienza. L'intervento del mediatore favorisce l'instaurarsi di una relazione sociale tra soggetti diversi e insieme contribuisce alla conoscenza e all'efficacia dei servizi che il contesto di arrivo è in grado di offrire. In ragione di una presa in carico adeguata ed efficace e nel rispetto delle esigenze culturali, linguistiche e religiose dei minori è fondamentale l'impiego di mediatori linguistico-culturali intesi come figure trasversali e necessarie ai diversi livelli di servizio erogati, al fine di:

- costruire aree di relazione sui cui fondare il lavoro degli operatori impiegati nel progetto; -----

- disporre di figure che possano rappresentare un ponte tra le diverse culture, quella del contesto che accoglie e quelle di cui sono portatori i minori beneficiari del progetto.-----

La mediazione interculturale deve essere quindi intesa come una forma di intervento integrato nel gruppo di lavoro a sostegno dei minori stranieri non accompagnati e del gruppo stesso sia nel rapporto con le istituzioni e con i servizi, sia nei percorsi di integrazione sociale dei minori.-----

Ne consegue l'importanza di prevedere la presenza di mediatori linguistico-culturali in tutti quei passaggi che si rivelano fondamentali per un minore straniero non accompagnato: dall'ingresso alla sua presa in carico come normato dalla legge n.47

del 7 aprile 2017 (Disposizioni in materia di misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati) ..-----

In sintesi, la presenza del mediatore deve essere prevista: ..-----

- durante il colloquio effettuato dall'assistente sociale o dallo psicologo nella fase di presa in carico del minore da parte del servizio, anche al fine di far emergere tutti gli elementi che possano agevolare l'individuazione di eventuali vissuti di tratta e/o sfruttamento o timori di persecuzione nel paese di origine;-----

- a supporto dell'accoglienza del minore presso la struttura; ..-----

- nelle comunicazioni con i familiari del minore (nel caso in cui queste siano possibili), con lo scopo di informarli sulla sua situazione, di raccogliere informazioni utili alle indagini familiari e incoraggiare il contatto tra il minore e i familiari stessi;---

- qualora il minore debba ricorrere a visite ambulatoriali od ospedaliere, al fine di facilitare l'anamnesi medica e una corretta comprensione dell'eventuale terapia;---

- durante l'accompagnamento del minore in Questura da parte degli operatori legali della comunità e/o tutore del minore per la richiesta del permesso di soggiorno;--

- ogni qualvolta si renda necessario fornire un adeguato supporto al tutore nello svolgimento delle sue funzioni;-----

- in fase di elaborazione del progetto socio-educativo individualizzato, al fine di cogliere al meglio le aspirazioni del minore e di informarlo adeguatamente circa le opportunità offerte e i vincoli che esse comportano;-----

- durante i colloqui con il minore in merito all'opportunità del rimpatrio assistito.-----

La struttura potrà avvalersi anche della collaborazione degli sportelli di informazione e di integrazione socio, culturale e sanitaria ove presenti sul territorio. -----

#### **4. Supporto alle procedure di identificazione del minore -----**

Al fine di migliorare la tutela del minore è estremamente importante che la struttura

dia rilevanza al momento dei colloqui con il minore in modo da acquisire informazioni

il più possibile attendibili su identità, età, cittadinanza, famiglia d'origine ed eventuale

presenza di parenti o figure di riferimento in Italia.-----

Tale modo di procedere consentirà alla Direzione Generale Immigrazione (ex

Comitato Minori Stranieri) di avviare quanto prima le indagini familiari al fine di

incrementare la protezione del minore, sia essa realizzata nel Paese d'origine o in

Italia, e di disporre di informazioni utili da trasmettere alla Questura (ai fini del rilascio

del permesso di soggiorno) e ad ogni altro soggetto istituzionale del territorio che

abbia competenze in materia di protezione del minore.-----

#### **5. Trasmissione al Comune di dati per il completamento SIM e la segnalazione**

#### **alla Direzione Generale Immigrazione (ex Comitato per i Minori Stranieri) -----**

Con l'obiettivo di rendere più efficiente l'opera di controllo e tutela della Direzione

Generale Immigrazione il DPCM 535/99 all'articolo 5 prevede l'obbligo per tutti "i

*pubblici ufficiali, gli incaricati di pubblico servizio e gli enti, in particolare che svolgono*

*attività sanitaria o di assistenza, i quali vengano comunque a conoscenza*

*dell'ingresso o della presenza sul territorio dello Stato di un minorenne straniero non*

*accompagnato" a darne immediata notizia alla Direzione Generale Immigrazione;*

tale segnalazione deve essere inoltre "corredata di tutte le informazioni disponibili

*relative, in particolare, alle generalità, alla nazionalità, alle condizioni fisiche, ai mezzi*

*attuali di sostentamento ed al luogo di provvisoria dimora del minore..." -----*

La struttura dovrà collaborare con il Comune fornendo all'AS referente del caso tutte

le informazioni relative all'identità del minore accolto e alle modalità di soggiorno.

#### **6. Segnalazione alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i**

#### **minorenni, di avvio della procedura ai fini dell'attivazione della tutela -----**

Ogni minore dovrà essere immediatamente segnalato alla Procura della Repubblica

presso il Tribunale per i Minorenni, ai sensi della legge 184/83, così come modificata dalla legge 149/2001.-----

**7. Avvio della procedura per il rilascio del permesso di soggiorno -----**

La struttura dovrà porre in essere tutte le azioni necessarie a che, in tempi rapidi, si raccolga la documentazione necessaria a produrre l'istanza di rilascio del permesso di soggiorno.-----

**8. Avvio della procedura di iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale -----**

La Convenzione sui diritti del fanciullo del 20/11/1989, ratificata dalla legge 176 del 27.5.1991 e richiamata espressamente nell'art. 35, comma 3 lett. b del T.U. 286 del 1998, stabilisce il dovere dello Stato di garantire la tutela della salute di tutti i minori.

Il minore straniero, anche se temporaneamente privo di permesso di soggiorno, ha diritto all'assistenza sanitaria e all'iscrizione al SSN, pertanto deve essere tempestivamente iscritto al Servizio Sanitario Nazionale e sottoposto a visita medica di controllo e allo screening sanitario al fine di accertarne le condizioni di salute.

**9. Insegnamento di base della lingua italiana -----**

La struttura dovrà prevedere per il minore, durante il periodo di accoglienza, un supporto linguistico attraverso l'insegnamento della lingua italiana, al fine di fornire al minore straniero lo strumento essenziale per la comunicazione, l'interazione con il contesto sociale di accoglienza e l'avvio di un percorso di inclusione sociale.-----

Il corso di lingua italiana di base dovrà essere tenuto da personale docente qualificato per una durata quantificabile in almeno 45 ore. Nella scelta dei percorsi di apprendimento della lingua italiana deve essere individuata prioritariamente la scuola pubblica (Centri Territoriali Permanenti).-----

**10. Avvio delle procedure per l'inserimento scolastico e/o professionale -----**

La struttura dovrà avviare tutte le procedure necessarie per l'inserimento scolastico

del minore, il cui diritto all'istruzione è stabilito dall'articolo 38 del D.Lgs. n. 286/98.

Tutti i minori stranieri (anche se temporaneamente privi di permesso di soggiorno)

sono infatti soggetti all'obbligo scolastico e hanno diritto ad essere iscritti alle scuole

di ogni ordine e grado secondo i modi e le condizioni previsti per i minori italiani.

L'iscrizione può essere richiesta in qualunque periodo dell'anno scolastico ed in

manca di relativa documentazione anagrafica i minori sono iscritti con riserva.

È opportuno che la struttura, sulla base delle competenze e predisposizioni del

minore, individui gli ambiti su cui sviluppare eventuali interventi formativi che tengano

conto della sua volontà di inserimento nel mercato del lavoro.-----

**11. Attivazione di servizi a sostegno dell'integrazione -----**

La struttura dovrà favorire percorsi finalizzati all'integrazione sociale del minore

(attività sportive e artistico-culturali) e all'inserimento socio-lavorativo (corsi di

formazione professionale, tirocini formativi, borse lavoro), in collaborazione con i

soggetti del territorio pubblici e/o del privato sociale deputati a tali tipologie di

interventi.-----

Rientra nei doveri del gestore provvedere alla fornitura di beni di prima necessità

quali prodotti per l'igiene personale e vestiario.-----

Ogni struttura dovrà dotarsi inoltre di un regolamento interno tradotto nelle lingue

comprese dagli ospiti, condiviso col minore e dallo stesso sottoscritto.-----

**Obblighi della struttura nei confronti dei minori stranieri privi di**

**adeguato ambiente familiare e a rischio di marginalità: -----**

**ai minori stranieri privi di adeguato ambiente familiare e a rischio di**

**marginalità**, la struttura educativa, fermi restando gli adempimenti di cui sopra,

laddove applicabili ed in quanto non riferibili ex lege esclusivamente ai minori

stranieri non accompagnati, si impegna ad elaborare e realizzare per ciascun



minore, in collaborazione con il Servizio Sociale del Comune di Bari, d'intesa con la magistratura minorile, ove coinvolta, e con la famiglia di appartenenza, con il tutore/curatore/altro soggetto esercente la potestà genitoriale, il Progetto Educativo Individualizzato (PEI).-----

Il PEI deve essere condiviso dal minore, ove possibile, e deve tener conto delle esigenze di formazione e crescita evolutiva dello stesso e tendere alla rimozione delle cause che hanno determinato l'affidamento e ad osservare le prescrizioni eventualmente stabilite dall'Autorità affidante. -----

La/e struttura/e educativa/e, inoltre, assicura/no il sostegno alle famiglie nel gestire il processo educativo ed il supporto alla famiglia perché al minore sia garantita, tramite il servizio sanitario della competente ASL, una assistenza sanitaria atta a favorire il normale e armonico sviluppo psico-fisico.-----

La/e struttura/e educativa/e deve: -----

- 1) pianificare le attività in seguito ad una ricognizione dei bisogni di ciascun minore, effettuata mediante analisi del contesto quotidiano in cui lo stesso vive attraverso continui confronti con i servizi sociali, la famiglia, la scuola a altre agenzie formative del territorio; -----
- 2) elaborare e realizzare, dopo un periodo di osservazione, in collaborazione con il Servizio Sociale del Comune di Bari, d'intesa con la magistratura minorile se coinvolta e con la famiglia di appartenenza, un PEI che preveda momenti di ascolto e confronto, aggregazione e operatività, sia all'interno che all'esterno della struttura stessa; -----
- 3) promuovere occasioni di incontro tra gli operatori, famiglie e scuola per attivare momenti di reciproco aiuto e di riflessione tese a modificare, in positivo, le relazioni genitoriali, tra famiglia ed educatori, e quelle tra

operatori e istituzioni scolastiche; -----

- 4) garantire la continua visibilità dei percorsi educativi e delle attività e mettere a punto attività di monitoraggio e forme di valutazione degli interventi resi, anche con l'ausilio di esperti, attraverso cui utenti e famiglie controllano e partecipano al processo formativo. -----

**ART. 5 bis - Adempimenti dell'ente gestore**

*(da applicarsi all'Ente gestore convenzionatosi per il*

***servizio di accoglienza di gestanti e madri migranti con figli a carico)***

La/e struttura/e deve garantire il servizio di accoglienza temporanea e di cura nei confronti di gestanti e madri con figli a carico, attività socio-educative, attività formative e professionali volte allo sviluppo dell'autonomia individuale e differenziare gli interventi in considerazione delle specifiche caratteristiche degli ospiti, con particolare riferimento alla funzione genitoriale. -----

La struttura deve inoltre perseguire il raggiungimento di obiettivi educativi, di autonomia e di inclusione sociale, attraverso le seguenti azioni: -----

Analizzare i bisogni di ogni singola ospite al fine di definire le strategie di intervento attraverso un progetto educativo personalizzato in grado di sostenere il percorso di entrata, permanenza ed uscita della donna dalla struttura, tenendo conto delle sue capacità e risorse personali, dell'etnia e della cultura di provenienza. ----

- Favorire la relazione madre-bambino con interventi rivolti a sviluppare le capacità genitoriali attraverso il sostegno nella pratica quotidiana del maternale e l'organizzazione di una serie di interventi volti a facilitare la comunicazione tra le madre e il figlio/i. -----
- Osservare le dinamiche relazionali della coppia madre – bambino -----
- Accompagnare la donna verso il raggiungimento di una autonomia personale

sostenendola nella ricerca di un lavoro stabile e di una residenza per un  
graduale reinserimento sociale. -----

La struttura deve inoltre garantire per i minori accolti con la madre, in relazione all'età degli stessi e alle specifiche esigenze, supporti educativi, interventi a sostegno delle attività scolastiche ed extrascolastiche e azioni volte a favorire la loro integrazione sociale e culturale. Gli interventi rivolti alla madre e al figlio/i minori, qualora l'intervento non abbia caratteristiche di urgenza e indifferibilità, devono essere dettagliati nel Piano di Accoglienza complessivo redatto congiuntamente tra il Servizio Sociale, e/o altri servizi coinvolti, la genitrice, il tutore/curatore speciale/altro esercente la potestà genitoriale, l'educatore di riferimento, il referente della struttura di accoglienza. -----

Il Piano deve contenere: -----

- a) l'analisi e la relazione conoscitiva sulla condizione della coppia madre-bambino;
- b) l'obiettivo conclusivo dell'intervento, con le relative fasi e tempi; -----
- c) gli obiettivi e le responsabilità del lavoro con la famiglia di origine (se conosciuta);
- d) il lavoro di rete con le altre agenzie formali e informali; -----
- e) il ruolo e le competenze dei servizi territoriali coinvolti e della Comunità; -----
- f) le modalità e i tempi di verifica; -----

La struttura dovrà inoltre garantire in favore degli ospiti, durante la prima fase di accoglienza, gli interventi di seguito descritti se rispondenti alle esigenze specifiche del caso, anche con riguardo alla situazione personale ed anagrafica dei beneficiari (adulti e minori): -----

1. Assistenza socio-psicologica, sanitaria ed orientamento legale: ciascun ospite dovrà ricevere adeguata assistenza socio-psicologica e sanitaria nonché un valido orientamento legale, quest'ultimo finalizzato anche ad un' eventuale richiesta di

protezione internazionale in relazione alla quale dovrà essere tempestivamente

informato il Servizio Sociale del Comune di Bari, per la valutazione delle azioni più

adeguate da adottare in favore dell'ospite; -----

2. Supporto di mediatori linguistici-culturali: la struttura dovrà garantire tale servizio al

fine di facilitare la comunicazione e la comprensione linguistica nelle varie fasi del

processo di tutela e di integrazione (visite ambulatoriali ed ospedaliere, colloqui con i

servizi socio-sanitari territoriali, accompagnamento in Questura e presso il Tribunale

per i Minorenni); -----

3. Avvio delle procedure per l'inserimento scolastico -----

La struttura dovrà avviare tutte le procedure necessarie per l'inserimento scolastico

del minore, il cui diritto all'istruzione è stabilito dall'articolo 38 del D.Lgs. n. 286/98.

Tutti i minori stranieri (anche se temporaneamente privi di permesso di soggiorno)

sono infatti soggetti all'obbligo scolastico e hanno diritto ad essere iscritti alle scuole

di ogni ordine e grado secondo i modi e le condizioni previsti per i minori italiani.

L'iscrizione può essere richiesta in qualunque periodo dell'anno scolastico ed in

manca di relativa documentazione anagrafica i minori sono iscritti con riserva.

4. Avvio della procedura per il rilascio del permesso di soggiorno -----

La struttura dovrà porre in essere tutte le azioni necessarie a che, in tempi rapidi, si

raccolga la documentazione necessaria a produrre l'istanza di rilascio del permesso

di soggiorno. -----

5. Avvio della procedura di iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale -----

I beneficiari devono essere tempestivamente iscritti al Servizio Sanitario Nazionale e

sottoposti alle visite mediche di controllo e allo screening sanitario al fine di

accertarne le condizioni di salute. -----

6. Elaborazione del Progetto Socio Educativo Individualizzato -----

La struttura, d'intesa con i Servizi Sociali, dovrà elaborare un progetto che tenga

conto della specificità dei beneficiari e che preveda un percorso di

accompagnamento all'inclusione sociale e lavorativa incentivando: -----

a) l'orientamento formativo finalizzato all'acquisizione di competenze professionali e

all'avviamento al lavoro; -----

b) l'attuazione di misure personalizzate a sostegno dell'autonomia e

dell'integrazione; -----

c) l'integrazione e la collaborazione con la rete territoriale dei servizi e del privato

sociale; -----

Rientra nell'accoglienza anche la fornitura di beni di prima necessità quali prodotti

per l'igiene personale e vestiario. -----

Ogni struttura dovrà dotarsi inoltre di un regolamento interno tradotto nelle lingue

comprese dagli ospiti, condiviso e sottoscritto con gli stessi. -----

#### **ART.5 ter - Adempimenti dell'ente gestore**

***(da applicarsi all'Ente gestore convenzionatosi per il***

***servizio di accoglienza vittime di tratta e/o violenza e/o di discriminazione***

***multipla, eventualmente minorenni e/o con figli a carico)***

Le strutture di accoglienza per vittime di violenza e/o tratta, oltre a garantire, per

quanto compatibili con i casi concreti, tutte le misure previste negli artt.5 e 5 bis, a

seconda dell'età dell'utente accolto, e a garantire, quindi, anche il supporto

linguistico –culturale volto a superare le barriere linguistiche delle donne straniere,

dovranno garantire un'opera di raccordo con i CAV e la rete del territorio, al fine del

superamento della situazione di disagio, con particolare attenzione alle azioni del

Piano strategico nazionale sulla violenza maschile contro le donne riferite ai seguenti

punti:-----

- Sostenere azioni tese alla attivazione di percorsi di empowerment, economico, finanziario, lavorativo e di autonomia abitativa, assicurando idonei percorsi formativi, professionalizzanti e di inserimento, ovvero reinserimento, nel mondo del lavoro, sviluppando non unicamente le competenze professionali, bensì con attenzione all'autostima ed al rispetto di sé e degli altri, aiutandole a maturare in sé la coscienza e la capacità di autodeterminarsi;-----
- Prevedere protocolli d'intesa e forma di collaborazione tra Istituzioni, imprenditoria e CAV per l'inserimento lavorativo e/o tirocini in favore di donne vittime di violenza; -----
- Interventi di *mentoring* e di *coaching* di "donne per le donne" al fine di promuovere nuovi modelli positivi;-----
- Svolgere, ove possibile, azioni di sensibilizzazione che coinvolgano anche le comunità d'origine etnico-culturale delle donne vittime di violenza affinché essa possa sentirsi accolta ed accettata da una rete sociale che possa essere anche di supporto nell'inserimento lavorativo;-----
- Aiutarle non solo ad uscire dalla situazione maltrattante vissuta, ma anche aiutarle a saper distinguere e riconoscere per tempo i segni di comportamenti abusanti e/o violenti al fine di poter evitare in futuro di ricadere in situazioni abusanti e di violenza (prevenzione di recidive);-----
- In presenza di figli e minori, aiutare e supportare la genitorialità non solo nel rapporto madre –bambino, bensì anche nell'educare il minore al rispetto di sé e degli altri come forma di prevenzione di comportamenti abusanti che possano vederlo vittima o autore degli stessi; -----
- Intraprendere percorsi, ove possibile, anche per l'autonomia abitativa a

completamento di una rinascita e di una ritrovata autonomia e di sé della  
donna e del suo nucleo familiare; -----

#### **ART. 6 (Obblighi amministrativi della struttura)**

##### **La/e struttura/e residenziale deve:**

- tenere il registro giornaliero delle presenze degli ospiti; -----
- curare gli adempimenti previsti dalla vigente normativa in ordine ai rapporti con l'autorità giudiziaria minorile; -----
- tenere la cartella personale di ogni ospite che deve contenere la seguente documentazione: -----
  - a) amministrativa (anagrafica, atti del Comune affidante e/o dell'autorità giudiziaria concernenti l'affidamento o di altro Ente che ne ha disposto l'ammissione); -----
  - b) sociale/psicologica e giuridica (del servizio sociale, dello psicologo, del mediatore culturale e degli altri operatori coinvolti nel progetto di intervento); ---
  - c) scolastica e/o di formazione professionale (documentazione relativa al percorso scolastico finalizzato all'apprendimento della lingua italiana e alla formazione professionale; -----
  - d) educativa (studio della situazione dell'ospite e valutazione dei suoi bisogni, progetto educativo individualizzato, evoluzione del percorso scolastico/ lavorativo, verifiche del progetto, risultati e sue variazioni, motivazioni delle dimissioni); ----
  - e) sanitaria (situazione sanitaria dell'ospite ed esiti di eventuali accertamenti)
- tenere la cartella personale di ogni operatore con i documenti di cui all'art. 8 punto 2 (certificato penale del casellario giudiziale del lavoratore richiesto per la verifica di cui all'art. 25 bis D.Lgs. n. 313/2002), punto 3 (contratto di lavoro), punto 4 posizione INPS e INAIL o comunicazione UNILAV, punto 4 (curriculum dell'operatore).-----

La struttura, in caso di controlli da parte dell'Ente, deve essere in grado di dimostrare mediante l'esibizione della documentazione attestante l'attività svolta, gli interventi posti in essere a favore del minore per i quali è previsto l'inserimento nella sua cartella personale.-----

L'assenza della documentazione nella cartella personale sarà considerata causa di inadempimento contrattuale ai fini della risoluzione del rapporto convenzionale.

All'interno della struttura deve essere sempre presente e consultabile in sede di controllo: -----

1) il registro delle presenze degli operatori sul quale andranno apposte le firme degli operatori presenti nel turno; -----

2) lo schema dei turni di lavoro su base settimanale o mensile -----

L'Ente gestore s'impegna: -----

a) a trasmettere mensilmente, al referente amministrativo del servizio per la rendicontazione, entro la prima decade del mese successivo, un prospetto riepilogativo di tutti gli ospiti specificando per esteso ed in modo inequivocabile il nome ed il cognome di ciascuno di loro, data e luogo di nascita, nazionalità, data di inserimento e dimissione, denominazione della struttura ospitante; -----

b) a comunicare tempestivamente (e comunque entro le 12 ore) via mail all'indirizzo PEC della ripartizione servizi alla persona, le ammissioni e le dimissioni degli ospiti specificando i dati di cui alla precedente lettera a).L'allontanamento così come il rientro in comunità dovranno essere comunicati entro lo stesso termine, per posta elettronica ordinaria, all'assistente sociale referente del caso ed al referente amministrativo del servizio. Le mancate comunicazioni entro i termini qui esposti saranno sanzionate con l'applicazione di una penale pari ad una giornata di corrispettivo.-----



### **ART. 7 (Autorizzazione al funzionamento)**

Le strutture con cui l'Ente gestore si è reso disponibile a convenzionarsi risultano iscritte all'apposito Registro dei Servizi e delle Strutture della Regione Puglia e provviste di autorizzazione al funzionamento, come di seguito:

1- Iscr. Registro Reg. della Regione Puglia n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_  
"S \_\_\_\_\_" – Autorizzazione n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ rilasciata dal Comune di \_\_\_\_\_ ; -----

L'iscrizione al Registro Regionale e l'autorizzazione al funzionamento costituiscono condizione necessaria per la stipula della convenzione e la permanenza del rapporto convenzionale con il Comune di Bari secondo quanto previsto dalla legislazione nazionale e regionale vigente. La revoca della autorizzazione al funzionamento comporterà la risoluzione di diritto della convenzione. -----

### **ART. 8 (Professionalità degli operatori)**

La struttura/e di accoglienza dovrà svolgere la propria attività in favore degli ospiti avvalendosi di personale educativo qualificato, in conformità e nel numero previsto dalle disposizioni contenute nel Regolamento Regionale n.4/2007 e s.m.i e alla normativa nazionale in vigore, in grado di assicurare rapporti affettivi, educativi e continuativi, al fine di garantire la presenza degli operatori con appositi turni per tutto l'orario definito nel programma delle attività.-----

L'Ente gestore è tenuto a fornire entro 10 giorni antecedenti alla sottoscrizione: ----

1.il nominativo del Coordinatore Responsabile del Servizio e l'elenco del personale inizialmente impiegato per l'espletamento del servizio, specificando il numero, la relativa qualifica professionale, l'impegno orario e le attività che lo stesso svolgerà.

Tale elenco, dovrà essere aggiornato ed inviato con periodicità trimestrale all'Ente, a seguito di ogni sostituzione degli operatori, insieme ai documenti di cui ai punti

2,3,4,5. In caso di sostituzione deve essere mantenuto invariato il numero degli operatori, il numero delle ore e i relativi profili ed esperienza professionale. -----

2. la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto gestore con la quale dichiara di aver acquisito per ogni addetto avente contatti diretti e regolari con i minori, il certificato penale del casellario giudiziale al fine della verifica richiesta dall'art. 25 bis D. Lgs. 313/2002 come modificato dall'art. 2 del D. Lgs. 39/2014. La verifica consisterà nell'accertamento volto a constatare che non risultino condanne penali o sanzioni interdittive per i reati di cui agli articoli 600-bis (prostituzione minorile), 600-ter (pornografia minorile), 600-quater (detenzione di materiale pornografico), 600-quinquies (iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile), 609-undecies (adescamento di minorenni). -----

3. i contratti di lavoro del personale impiegato nella struttura, inclusi i contratti inerenti i rapporti di collaborazione e di lavoro autonomo con i professionisti richiesti dalla presente convenzione (mediatori, esperti, ecc .....); -----

4. posizione INAIL e INPS del personale con contratto di lavoro dipendente o assimilato e/o Comunicazione UNI LAV; -----

5. i *curricula* degli operatori impiegati attestanti l'esperienza professionale acquisita nel settore oggetto della presente convenzione e il possesso dei requisiti previsti dal Regolamento Regionale n. 4/2007 e s.m.i. (ovvero della normativa della Regione di appartenenza).-----

6. la carta dei servizi della struttura con l'indicazione degli specifici servizi offerti e con l'indicazione dei servizi ulteriori rispetto a quelli obbligatori previsti dal Regolamento regionale 4/2007 per la tipologia di struttura di riferimento. In caso di modifica dei servizi deve essere aggiornata e trasmessa all'ente la carta dei servizi adeguata.

All'interno della struttura deve essere impiegato personale di fiducia che dovrà

osservare diligentemente gli oneri e le norme previste dalla presente convenzione, avere la massima attenzione nel rapporto con gli utenti del servizio ed osservare il segreto professionale. Inoltre, dovranno essere attuati i programmi e gli indirizzi concordati, rendendo chiari e leggibili gli obiettivi che il progetto educativo individuale si propone di conseguire. -----

L'Ente gestore si impegna, inoltre, ad avvalersi di personale qualificato in possesso di titolo di studio specifico, il cui trattamento deve essere regolato dal Contratto Nazionale di lavoro vigente e dagli accordi con le OO.SS. Confederali, Provinciali ed aziendali più rappresentative, oltre che dalle norme in materia di previdenza e di assistenza. -----

Per l'attuazione dei Progetti Educativi Individualizzati, la struttura deve avvalersi, altresì, della collaborazione di esperti e di figure professionali specifiche quali mediatori interculturali e operatori dell'orientamento legale che potranno essere impiegati a chiamata, purché risultino parte attiva e integrante della metodologia proposta dal progetto.-----

L'Ente gestore si impegna a favorire la partecipazione del proprio personale impiegato all'interno della/e strutture a corsi di formazione e/o di aggiornamento professionale documentando, su richiesta dell'ente, l'attività formativa realizzata agli operatori. -----

La struttura è obbligata a comunicare tempestivamente all'Amministrazione Comunale ogni modificazione intervenuta negli assetti e nella struttura di impresa e negli organismi tecnici ed amministrativi; -----

#### **ART. 9 (Inserimento e dimissioni)**

L'inserimento dei beneficiari è disposto, in ottemperanza alle leggi in materia di tutela dei minori e in materia di immigrazione, dalla POS Sportello Sociale della

Ripartizione Servizi alla Persona del Comune di Bari a mezzo del Servizio Sociale,  
dalla Questura o dalla Pubblica Autorità.-----

Il servizio di Pronto Intervento Sociale, in situazioni di rinvenimento di minori sul territorio comunale o in altre situazioni di emergenza, individua a rotazione la disponibilità dei posti presso le strutture convenzionate e provvede alla messa in protezione del minore. L'inserimento, se appropriato in relazione alle necessità dei minori, viene convalidato dalla POS Sportello Sociale o dall'assistente sociale referente del caso della Ripartizione Servizi alla Persona. La convalida o l'eventuale trasferimento in altra struttura più appropriata in relazione alle necessità dei minori, deve avvenire entro e non oltre 72 ore dall'inserimento operato dal PIS. -----

Le dimissioni dell'ospite sono disposte dall'Ente comunale, a mezzo del Servizio Sociale anche d'intesa con la struttura di accoglienza e l'Autorità Giudiziaria se coinvolta. -----

**Art. 10 (Accompagnamento all'autonomia dei minori ed inserimento nei progetti sperimentali di accoglienza in famiglia "Famiglie senza confini")**

Periodicamente, con cadenza da concordare con l'Assistente sociale della POS Sportello Sociale titolare della presa in carico, il Progetto Educativo/Assistenziale Individualizzato di ciascun ospite è sottoposto a specifica valutazione, finalizzata alla verifica del raggiungimento di un livello di autonomia che consenta l'inserimento del minore in progetti sperimentali di accoglienza in famiglia ai fini della promozione dell'autonomia e dell'integrazione. -----

In seguito alla valutazione l'Assistente sociale referente del caso valuterà l'idoneità del minore all'accoglienza in famiglia in sinergia con gli operatori della comunità e con l'equipe del servizio affidamento familiare del Comune di Bari. -----

Alla fine di ogni percorso formativo/lavorativo, viene altresì effettuata specifica

valutazione effettuata di concerto fra l'Ente affidante e l'Ente gestore finalizzata alla ulteriore permanenza o dimissione dalla struttura. In accordo con il Servizio Sociale le dimissioni dalla struttura residenziale potranno essere programmate prevedendo l'inserimento dei destinatari degli interventi in progetti individuali di accompagnamento e di sostegno domiciliare finalizzati a facilitare l'integrazione dei beneficiari nella comunità fino al raggiungimento di una propria autonomia. -----

#### **ART. 11 (Verifiche e Controlli)**

L'Ente comunale verifica mediante il referente sociale del servizio, la regolare esecuzione dello stesso ai fini della liquidazione delle prestazioni erogate. -----

L'Ente comunale può altresì disporre il controllo dei propri servizi attivando le procedure di controllo dei servizi proprie dell'ente. -----

In ogni caso tale azione di controllo potrà essere effettuata in qualsiasi momento, sin dall'inizio del servizio e senza dover dare alcun preavviso all'Ente gestore. -----

Per tale attività di verifica e controllo che dovrà essere formalizzata a mezzo di apposito verbale debitamente sottoscritto dalle parti, l'Amministrazione Comunale si avvarrà di una apposita Commissione di vigilanza. -----

#### **ART. 12 (Rispetto dei diritti degli utenti)**

L'Amministrazione Comunale, per il tramite del Servizio sociale professionale, vigila sullo svolgimento delle attività, avendo cura di verificare che gli operatori rispettino i diritti e la dignità degli utenti; le eventuali violazioni comporteranno, ipso iure, la risoluzione della convenzione e il diritto per l'ente pubblico di chiedere il risarcimento dei danni.-----

#### **ART. 13 (Risoluzione della convenzione)**

L'Amministrazione comunale si riserva la facoltà di risolvere la convenzione, ipso dandone comunicazione scritta all'Ente gestore e sospendendo immediatamente il

pagamento dei compensi pattuiti nei seguenti casi: -----

a) grave negligenza o frode nell'esecuzione degli obblighi contrattuali tra cui l'impossibilità di documentare attraverso la cartella personale dell'ospite, l'attività compiuta in suo favore (art. 6 della presente convenzione); -----

b) concordato preventivo, fallimento, stato di moratoria e conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell'Ente gestore; -----

c) sospensione o interruzione del servizio per motivi non dipendenti da cause di forza maggiore; -----

d) sovrapposizione di finanziamenti per gli interventi oggetto della convenzione (divieto di accettare a qualunque titolo denaro dall'utenza); -----

e) utilizzo improprio di qualsivoglia notizia o dato di cui l'Ente gestore è venuto a conoscenza nell'esercizio dei compiti affidati; -----

f) violazione dei diritti degli utenti (art. 12 della presente convenzione); -----

g) mancata corresponsione, al personale utilizzato per il servizio, della retribuzione e dei relativi oneri e mancato assolvimento degli oneri previdenziali, assicurativi e di sicurezza previsti dalla normativa vigente in materia; -----

h) mancato rispetto del C.C.N.L. di categoria, con riferimento, in particolare, ai minimi retributivi da corrispondere al personale utilizzato per il servizio; -----

i) opposizione di diniego all'effettuazione dei controlli e delle verifiche di cui all'art. 10 della presente convenzione. -----

j) revoca dell'autorizzazione al funzionamento previsto dalla normativa regionale; --

L'Amministrazione comunale, inoltre, previa diffida ad adempiere entro un congruo termine, si riserva la facoltà di risolvere la convenzione, dandone comunicazione scritta all'Ente gestore e sospendendo immediatamente il pagamento dei compensi pattuiti, nei seguenti casi: -----

1. utilizzazione di personale non rispondente quantitativamente e qualitativamente

alle previsioni della presente convenzione; -----

2. mancato avvio delle attività entro quindici giorni dal giorno di sottoscrizione della

presente convenzione, salvo congrua e documentata motivazione da valutare in

sede tecnica; -----

3. svolgimento delle attività con modalità tecnicamente non corrette in violazione alle

normative specifiche di settore; -----

4. non conformità del servizio a quanto previsto dalla presente convenzione, rilevata

dalle verifiche effettuate dai Referenti socio-amministrativi individuati dalla

Ripartizione Servizi alla persona; -----

In tutti i casi di risoluzione della convezione l'Ente gestore non avrà nulla a

pretendere dall'Ente pubblico per l'interruzione anticipata delle attività. -----

Qualora si addivenga alla risoluzione della convenzione, per le motivazioni sopra

riportate, l'Ente gestore, sarà tenuto al rigoroso risarcimento di tutti i danni, diretti ed

indiretti e alla corresponsione delle maggiori spese che l'Amministrazione dovrà

sostenere per il rimanente periodo contrattuale, nonché alla restituzione delle

somme ricevute o parte di esse per il periodo in cui il servizio non è stato erogato o

non è stato erogato correttamente. -----

L'Amministrazione può inoltre recedere dalla presente convenzione negli ulteriori

seguenti casi: -----

• per motivi di pubblico interesse; -----

• in qualsiasi momento dell'esecuzione, avvalendosi delle facoltà concesse dal

codice civile.-----

L'Ente gestore può richiedere la risoluzione della convenzione in caso di impossibilità

ad eseguire la prestazione per causa allo stesso soggetto non imputabile, secondo le

disposizioni del codice civile (artt. 1218,1256,1463 c.c.). -----

Nei casi di recesso dal contratto e di risoluzione per impossibilità sopravvenuta dell'Amministrazione comunale, l'Ente gestore dovrà restituire le somme ricevute o parte di esse corrispondenti al periodo in cui il servizio non è stato erogato o non è stato erogato correttamente. -----

Nei casi più gravi di irregolarità, l'Amministrazione comunale potrà disporre la sospensione delle attività; i costi eventualmente sostenuti dall'Ente gestore durante il periodo di sospensione non saranno riconosciuti. -----

#### **ART.14 (Copertura assicurativa)**

L'Ente gestore sarà responsabile civilmente e penalmente, di tutti i danni di qualsiasi natura che possano derivare a persone o cose a causa della realizzazione del servizio e si obbliga a sollevare l'Amministrazione Comunale da qualunque pretesa, azione, domanda ed altro che possa loro derivare direttamente od indirettamente dalla gestione del servizio in parola. -----

L'Ente gestore si impegna a contrarre, in favore degli ospiti accolti, un'assicurazione idonea a coprire gli infortuni di cui gli ospiti siano vittime sia all'interno che all'esterno della struttura di accoglienza, qualunque ne sia la causa (salvo i casi la cui copertura sia garantita da altre forme di assicurazione obbligatoria) mediante la stipula di polizza di assicurazione contro gli infortuni con massimale di copertura non inferiore a € 100.000,00 (euro centomila/00). L'Ente gestore si impegna, in caso di infortunio, a garantire, per tutto il periodo di vigenza della presente convenzione, che il massimale di copertura venga reintegrato. -----

L'Ente gestore garantisce la copertura assicurativa per i danni arrecati o prodotti dagli ospiti sia all'interno che all'esterno della struttura educativa mediante la stipula di polizza di assicurazione per responsabilità civile verso terzi con massimale di



copertura non inferiore a € 1.500.000,00 (euro unmilione cinquecento/00). -----

L'Ente gestore garantisce, inoltre, di essere in regola con le vigenti normative in materia di igiene e sicurezza del lavoro e si impegna a mantenere la conformità per tutta la durata della presente convenzione. -----

#### **ART. 15 – (Stipula della Convenzione)**

La stipulazione del contratto avverrà in forma digitale, ovvero, qualora non sia possibile, mediante sottoscrizione autografa, nelle forme previste dalla legge; -----

Sono a carico del soggetto contraente (Gestore del servizio) tutte le spese relative alla convenzione, nessuna esclusa o eccettuata, ivi comprese, ove dovute in virtù del regime giuridico applicabile, quelle di bollo e registrazione, nonché il versamento dei diritti di segreteria. -----

#### **ART. 16 (Pagamenti)**

L'Amministrazione Comunale si impegna a corrispondere per ogni beneficiario inserito nella struttura di accoglienza la retta giornaliera concordata per ogni giorno di presenza, considerando tale il giorno di inserimento e non anche il giorno della dimissione. -----

La retta giornaliera proposta in sede di offerta per la partecipazione all'avviso pubblico rimane invariata per la durata della convenzione e delle eventuali successive proroghe. -----

In caso di allontanamento arbitrario del minore, l'Ente Gestore si impegna alla "**conservazione del posto**", a fronte di una decurtazione pari al 40% della retta pattuita, fino al giorno successivo a quello dell'allontanamento. -----

La conservazione del posto, alla medesima tariffa ridotta, potrà, inoltre, essere disposta ed autorizzata dalla Ripartizione Servizi alla Persona in casi eccezionali di c.d. "trattamento esterno" dell'utente per ordine dell'Autorità giudiziaria, oppure per

altre esigenze concordate con il S.S.P., quali la necessità di recarsi in città diversa da quella ospitante per il ritiro del permesso di soggiorno, il ricovero ospedaliero, l'inserimento del minore nel progetto di accoglienza in famiglia "famiglie senza confini" di cui alla DGC n. 690 del 17.10.2018 (art. 10 della presente convenzione).

L'Ente Gestore si impegna a produrre, con cadenza trimestrale, entro 10 giorni dalla conclusione del trimestre solare di riferimento, istanza di pagamento in cui deve essere allegata la seguente documentazione contabile amministrativa:

1) Fattura riferita a ciascun beneficiario ospitato (di cui andrà indicato in modo inequivocabile nome e cognome, data e luogo di nascita), riportante i seguenti dati:

- periodo contabilizzato;
- denominazione della struttura ospitante;
- data di inserimento ed eventuale data di dimissione;
- numero gg. di effettiva presenza (escludendo il giorno di dimissione) moltiplicati per l'importo della retta stabilita;
- eventuale numero gg. di conservazione del posto moltiplicati per l'importo della retta ridotta (- 40%);
- eventuali numeri di giorni di accoglienza in famiglia;
- coordinate bancarie (codice IBAN) del conto corrente dedicato ai sensi della L. 136/2010;

2) Dichiarazione sostitutiva ex artt. 46 e 47 D.P.R. n.445/2000 e s.m.i., attestante l'effettiva presenza dei minori riportati in contabilità oltre che l'osservanza delle normative vigenti, nonché l'attestazione della regolarità contributiva e l'applicazione del C.C.N.L. dei dipendenti;-----

3) Prospetti mensili riepilogativi delle presenze degli utenti per il periodo di riferimento (art. 6 della presente convenzione).-----

La suddetta documentazione dovrà essere inviata al RUP del convenzionamento per l'Area Immigrazione c/o la P.O.S. Politiche della Povertà e delle migrazioni Ripartizione Servizi alla Persona del Comune di Bari – L.go Chiurlia n. 27 – 70122 Bari. -----

L'Amministrazione Comunale s'impegna a disporre gli atti di liquidazione entro 60 gg. dalla presentazione delle istanze di pagamento e relative fatture, vistate per eseguita regolare prestazione, ai sensi dell'art. 184 D. Lgs. 267/2000 e s.m.i. e in base all'art. 32 e s.m.i. del Nuovo Regolamento dei criteri per l'erogazione degli interventi di natura economica o avente riflessi economici approvato con Deliberazione di C.C. n.213 dell'1/12/2003 e s.m.i., previa verifica della documentazione prodotta. -----

Nell'arco di vigenza della convenzione, l'ammontare della retta giornaliera, a decorrere dal 1° gennaio successivo ai primi dodici mesi di validità, potrà essere incrementata nei limiti dell'indice annuale di variazione del costo della vita rispetto all'anno precedente, così come accertato dall'ISTAT.-----

#### **ART. 17 (Tracciabilità dei flussi finanziari)**

Ai sensi dell'art. 3 comma 1 L. 136 del 13.08.2010, l'Ente gestore si obbliga ad assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari ed a dichiarare il c/c bancario o postale sul quale verrà accreditato, a mezzo bonifico, ciascun pagamento di cui alla presente convenzione e sul quale dovranno, altresì, essere effettuati tutti i pagamenti afferenti il servizio.-----

#### **ART. 18 (Clausola risolutiva espressa)**

Nei casi di inadempimento agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della Legge 13.08.2010 n.136, la presente convenzione dovrà ritenersi risolta ai sensi dell'art. 1456 del c. c.,-----

**ART. 19 (Certificazione antimafia)**

I contraenti concordano e dichiarano che la presente convenzione è stipulata sotto condizione risolutiva, ex art. 11 del D.P.R. n. 252/98.-----

**ART. 20 (Spese contrattuali)**

La presente convenzione è esente dall'imposta di bollo, ai sensi degli artt. 10 e 17 del D. Lgs. n.460/97. Il presente atto è soggetto a registrazione in caso d'uso. -----

**ART. 21 (Adempimenti in materia di trattamento dei dati personali)**

Il titolare del trattamento dei dati personali è l'Amministrazione comunale. Il responsabile del trattamento dei dati personali, nell'ambito del procedimento amministrativo cui alla presente contratto si riferisce, è il Direttore del Settore Osservatorio per l'inclusione sociale ed il contrasto alla povertà, all'uopo nominato dal Sindaco.-----

Per l'organismo affidatario sarà considerato responsabile del trattamento dei dati personali il Sig./la Sig.ra. \_\_\_\_\_ in qualità di legale rappresentante dell'Ente gestore, giusta atto di nomina sottoscritto unitamente al presente contratto, a cui viene allegato. -----

**ART. 22 (Durata)**

La presente convenzione ha validità dal dì della sottoscrizione e comunque a decorrere dal 01.01.2025 e sino al 31/12/2027.-----

Alla scadenza della convenzione il Servizio sociale professionale dell'ente valuterà, per gli utenti in accoglienza, la necessità di continuare il rapporto contrattuale per il raggiungimento degli obiettivi del PEI. In caso di valutazione positiva, qualora per qualsivoglia lecito motivo la struttura non rientri più nel novero di quelle convenzionate, si procederà a formalizzare il rapporto contrattuale mediante lettera-contratto che riporterà le medesime condizioni della presente convenzione.-----

**ART. 23 (Norme generali)**

Agli effetti della presente convenzione e ai sensi del D.P.R. n.784/76 e successive modifiche ed integrazioni le costituite parti dichiarano, sotto la propria responsabilità, di essere iscritte all'Anagrafe Tributaria come segue:

**AFFIDANTE** Comune di Bari Corso Vittorio Emanuele II n°84 C.F. 80015010723

**ENTE GESTORE** “ \_\_\_\_\_ . Via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_ -  
cap \_\_\_\_\_ - C.F./P.IVA: \_\_\_\_\_

**ART. 24 (Domicilio delle controversie)**

Agli effetti della presente convenzione, l'Ente gestore dichiara di eleggere il proprio domicilio presso la propria sede legale in \_\_\_\_\_ -via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_ ;

**ART. 25 (Risoluzione delle controversie)**

Per tutte le controversie che dovessero insorgere fra l'Amministrazione Comunale e l'Ente gestore relativamente all'osservanza ed attuazione delle prescrizioni di cui alla presente convenzione, il Foro esclusivo competente sarà quello di Bari.-----

**ART. 26 (Norme di rinvio)**

Per quanto non espressamente contemplato nei precedenti articoli, si fa rinvio alle leggi ed ai regolamenti in vigore. In particolare, la struttura educativa si impegna a conservare i requisiti richiesti per il funzionamento previsti dalla normativa vigente, e ad adeguarsi a quanto previsto dalla legislazione statale vigente, dalla Legge Regionale n.19/2006 e s.m.i. e dal Regolamento Regionale n. 4/07;-----

La presente convenzione si compone di n. 26 articoli e n. \_\_\_\_\_ fogli coperti fino al \_\_\_\_\_° rigo della \_\_\_\_\_<sup>a</sup> facciata oltre la chiusa e sarà oggetto di repertoriazione presso la Ripartizione contratti ed appalti. -----

**PER IL COMUNE DI BARI** -----

Il Direttore della Ripartizione Settore Osservatorio per l'inclusione sociale ed il

contrasto alla povertà-----

**Dott. Francesco Elia**

**PER L'ENTE GESTORE “ \_\_\_\_\_ ”**

**Sig.ra/Sig.**  
\_\_\_\_\_

### **NOMINA A RESPONSABILE ESTERNO DEL TRATTAMENTO**

in applicazione del "Regolamento Generale sulla Protezione dei dati UE 2016/679"  
(di seguito GDPR 2016/679), ai sensi e per gli effetti dell'art. 28 dello stesso, e ai  
sensi del Decreto Legislativo 10 agosto 2018, n. 101 (Disposizioni per  
l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE)  
2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016). -----

### **IL COMUNE DI BARI,**

in qualità di "Titolare del trattamento", così come definito dall'art. 4, co. 7 del GDPR  
2016/679; -----

preso atto di quanto prescrive l'art. 28 del GDPR 2016/679, che recita: "Qualora un  
trattamento debba essere effettuato per conto del titolare del trattamento,  
quest'ultimo ricorre unicamente a responsabili del trattamento che presentino  
garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in  
modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del vigente Regolamento e garantisca  
la tutela dei diritti dell'interessato." -----

### **CONSIDERATO CHE**

nell'erogazione del servizio-accreditato con D. D. Ripartizione Servizi alla Persona n.  
R.G. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ di approvazione dell'aggiornamento dell'elenco  
degli organismi suscettibili di convenzionarsi con il Comune di Bari per la gestione

con operatori qualificati di strutture residenziali per minori e madri con bambini donne vittime di violenza o di tratta con attivazione di progetti e attività per il sostegno alla genitorialità e inclusione socio/lavorativa potreste, ovvero dovrete, avere la necessità di trattare i dati di natura personale e sensibile, di cui è Titolare questa Amministrazione. -----

**NOMINA**

ai sensi dell'art. 28 del GDPR 2016/679, per “ \_\_\_\_\_ ”, con sede legale in \_\_\_\_\_, via \_\_\_\_\_ n \_\_\_\_\_, avente c.f./partita IVA: \_\_\_\_\_, – affidataria del servizio di cui trattasi, la/il Sig.ra/Sig, \_\_\_\_\_, nata/o a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_, C.F. \_\_\_\_\_, in qualità di legale rappresentante,

RESPONSABILE ESTERNO DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E SENSIBILI di cui è Titolare questo Comune, effettuato con strumenti elettronici o comunque automatizzati o con strumenti diversi, per quanto sia strettamente necessario alla corretta esecuzione dei servizi previsti nel rispetto degli obblighi contrattuali. -----

In particolare, il Responsabile esterno del trattamento dovrà: -----

- conservare dei registri delle proprie attività di trattamento, al fine di essere in grado di fornire le informazioni incluse in tali registri alle autorità di controllo, su loro richiesta; -----
- garantire la riservatezza delle informazioni, dei documenti e degli atti amministrativi, dei quali venga a conoscenza durante l’esecuzione della prestazione;
- garantire che le persone autorizzate al trattamento dei dati personali si siano impegnate alla riservatezza o abbiano un adeguato obbligo legale di riservatezza;
- trattare i dati personali soltanto su istruzione documentata del titolare del trattamento, anche in caso di trasferimento di dati personali verso un paese terzo o

un'organizzazione internazionale, salvo che lo richieda il diritto dell'Unione o nazionale cui è soggetto il responsabile del trattamento; in tal caso, il responsabile del trattamento informa il titolare del trattamento circa tale obbligo giuridico prima del trattamento, a meno che il diritto vieti tale informazione per rilevanti motivi di interesse pubblico; - garantire la sicurezza dei dati personali attuando le misure di sicurezza idonee così come previste dall'art. 32 GDPR; -----

- attenersi alle regole relative all'impegno dei sub-responsabili se è stato autorizzato alla nomina e che i sub-responsabili devono essere nominati alle stesse condizioni previste nel contratto tra il titolare del trattamento e il responsabile del trattamento;
- tenendo conto della natura del trattamento, assistere il titolare del trattamento con misure tecniche e organizzative adeguate, nella misura in cui ciò sia possibile, al fine di soddisfare l'obbligo del titolare del trattamento di dare seguito alle richieste per l'esercizio dei diritti dell'interessato; -----
- collaborare con il titolare del trattamento dei dati qualora sia chiamato davanti alle Autorità di controllo; -----
- su richiesta del titolare del trattamento, restituire o distruggere i dati personali al termine dell'accordo, salvo quanto diversamente richiesto dalla legge dell'Unione o dello Stato italiano; -----
- fornire al titolare del trattamento tutte le informazioni necessarie a dimostrare la conformità con il GDPR; -----
- consentire che il Titolare, come imposto dalla normativa, effettui verifiche periodiche in relazione al rispetto delle presenti disposizioni; -----
- informare immediatamente il titolare del trattamento qualora, a suo parere, un'istruzione violi il presente regolamento o altre disposizioni, nazionali o dell'Unione, relative alla protezione dei dati. -----



Il Responsabile esterno del trattamento mantiene indenne il Titolare del Trattamento per qualsiasi danno, incluse le spese legali, che possa derivare da pretese avanzate nei rispettivi confronti a seguito dell'eventuale illiceità o non correttezza delle operazioni di trattamento che siano a lui imputabili. -----

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente atto, si rinvia alle disposizioni generali vigenti in materia di protezione dei dati personali. -----

**Il Titolare del trattamento -----**

Il Dirigente della Ripartizione Servizi alla Persona

Firmato digitalmente da: dott. Giancarlo Partipilo

**Il Responsabile esterno del trattamento -----**

per accettazione della nomina

Firmato digitalmente da: Sig.ra/Sig. \_\_\_\_\_